



141/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79328** del Registro di
Segreteria,

sul ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f.

omissis), rappresentata e difesa dall'avv.

Francesco Elia (c.f. LEIFNC70C06G687H) e dall'avv.

Daniela De Salvatore (c.f. DSLDNL72C52E506Z),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandro Di Meglio (c.f. DMGLSN70R05H501A) e

dall'avv. Massimo Boccia Neri (c.f.

BCCMSM68R21C129X),

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 12 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Rita De Rossi, su delega degli avv.ti Francesco Elia e Daniela Salvatore, per la ricorrente e l'avv. Gianna Fiore, su delega degli avv.ti Alessandro Di Meglio e Massimo Boccianeri, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 28 febbraio 2022 la sig.ra XX chiedeva di accertare l'inesistenza, irripetibilità e inesigibilità dell'indebito oggettivo preteso dall'Inps in relazione alla metà del trattamento di reversibilità per incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 per il periodo 2018-2021.

Rappresentava di essere titolare di trattamento di reversibilità e di pensione di vecchiaia.

Con nota del 21 settembre 2021, l'Inps comunicava il ricalcolo della pensione di reversibilità spettante, con l'attribuzione della trattenuta per incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2021 per una quota pari alla metà del trattamento di reversibilità, chiedendo un importo di euro 18.668,59 quale pagamento superiore a quanto dovuto. Con nota

del 15 novembre 2021 l'Inps comunicava il medesimo ricalcolo per il periodo da gennaio a novembre 2021, per un importo di euro 5.041,85. Anteriormente a tali note non era pervenuta alcuna richiesta di pagamento. La ricorrente affermava l'irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali, sottolineando il principio di necessaria tutela del percettore di buona fede e dell'affidamento. Evidenziava che il debito era stato notificato in relazione a somme pregresse per sopravvenuti motivi reddituali. Affermava che percepiva solo trattamenti erogati dall'Inps ed era esonerata da qualsiasi comunicazione ai sensi della circolare Inps n. 195/2015, par. 3.3.

Nel merito, richiamata la disciplina di cui al citato art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e il messaggio Inps n. 27951/1995, affermava l'insussistenza del debito, evidenziando di percepire solo trattamenti erogati dall'Inps per importi inferiori ai limiti previsti per l'incumulabilità.

2. Con memoria del 28 giugno 2022 si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La ricorrente non aveva prodotto annualmente dal 2017 al 2021 né la dichiarazione dei redditi all'Agenzia

delle Entrate né il modello RED all'Inps. Ne derivava la correttezza della trattenuta per incumulabilità della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 con la trattenuta massima del 50 per cento, come previsto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010 (richiamando il messaggio INPS.HERMES.27/10/2021.0003675).

Faceva presente di avere inviato la comunicazione di indebito il 12 marzo 2021. Successivamente, la sig.ra XX aveva presentato la ricostituzione reddituale, in un primo momento (9 aprile 2021) solo per l'anno 2021 e successivamente (15 giugno 2021) per gli anni dal 2017 al 2021. La ricostituzione presentata era stata presa in carico il 17 gennaio 2022 e definita il 23 marzo 2022. La lavorazione aveva prodotto un credito che aveva permesso di chiudere i debiti notificati, ripristinare la pensione con gli importi aggiornati dal mese di maggio 2022 ed effettuare il rimborso di quanto trattenuto (euro 3.321,71).

Precisava che l'assenza delle dichiarazioni reddituali dal 2017 al 2021 aveva prodotto l'applicazione della norma di incumulabilità della prestazione sulla pensione di reversibilità e che il comportamento dell'Istituto era pienamente legittimo.

Richiamava il disposto di cui all'art. 13, l. n. 412/1991 ed evidenziava che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consentiva la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ciò era avvenuto nel caso concreto, in cui l'Istituto aveva proceduto alla predetta verifica e aveva provveduto al recupero di quanto pagato in eccedenza.

Il mancato immediato adeguamento della pensione era imputabile non all'Istituto ma alla pensionata che aveva omesso la segnalazione di fatti incidenti sul diritto. Non era configurabile alcun legittimo affidamento, stante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Con ordinanza n. 151/2022 questa Sezione, in diversa composizione monocratica, chiedeva elementi conoscitivi in merito ai criteri con cui l'Istituto aveva determinato l'importo dell'indebito contestato alla ricorrente, verificando il rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166/2022.

4. Il 3 aprile 2024 l'Inps depositava i chiarimenti richiesti. Richiamava l'art. 35, comma 10-*bis*, d.l.

n. 207/2008 e precisava che nel caso di mancata comunicazione dei redditi per la pensione di reversibilità si applica la percentuale massima di riduzione. La riduzione della reversibilità non era stata superiore ai redditi dichiarati, derivando dalla mancata comunicazione degli stessi.

5. In data 14 gennaio 2025 l'Inps depositava ulteriore memoria nella quale ribadiva le argomentazioni espresse, insistendo per il rigetto del ricorso.

6. All'udienza del 15 gennaio 2025, su richiesta delle parti, veniva disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 12 marzo 2025, al fine di consentire la verifica della permanenza dell'interesse ad agire.

7. Con memoria del 27 febbraio 2025 la ricorrente ribadiva le conclusioni già formulate, chiedendo di dichiarare l'inesistenza, l'irripetibilità o l'inesigibilità dell'indebito oggettivo di euro 18.668,59 e di euro 5.041,85.

8. All'udienza del 12 marzo 2025, come da verbale, le parti si sono richiamate alle conclusioni in atti.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento

della irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità negli anni dal 2018 al 2021, oggetto di trattenuta per incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 per una quota pari alla metà del trattamento di reversibilità percepito, a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2021.

2. Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.

3. Occorre preliminarmente evidenziare che, come affermato dalla ricorrente, è incontestato che negli anni in questione la stessa ha percepito solo prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps e dal medesimo conosciute, non essendo stata affermata da parte dell'Istituto la sussistenza di redditi ulteriori e diversi. È altresì incontestato che la medesima non ha superato i limiti di reddito previsti dalla citata disciplina per la riduzione del trattamento di reversibilità. Il recupero di indebito operato dall'Inps trova, infatti, il suo fondamento unicamente nell'asserito inadempimento dell'obbligo di comunicazione all'Istituto degli ulteriori redditi da pensione dalla stessa percepiti.

Al riguardo, il citato art. 35, comma 10-*bis*, d.l. n. 207/2008 dispone che "ai fini della razionalizzazione

degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, (...), che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".

Come chiarito dalla circolare Inps n. 195/2015, "tale

norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED". Ha altresì specificato che i pensionati titolari di alcune tipologie di prestazioni, tra le quali quella percepita dalla ricorrente, "sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, (...)". La circolare specifica, inoltre, che "la comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da

pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale". Al fine di fornire specifiche indicazioni in merito alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali, al punto 3.3 della circolare, intitolato "assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni", la circolare afferma espressamente che "nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'Inps, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto. Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve".

Alla luce di tali coordinate interpretative, come fornite dallo stesso Istituto, l'assunto della ricorrente appare condivisibile. Considerato che le uniche prestazioni dalla medesima percepite risultano

essere i trattamenti pensionistici erogati dall'Inps i quali, se influenti sul diritto o sulla misura della pensione di reversibilità, sono rilevati in modo automatico dall'Inps tramite il Casellario centrale dei pensionati, deve escludersi la sussistenza di un ulteriore obbligo di comunicazione all'Istituto da parte della pensionata. Peraltro, la stessa menzionata circolare n. 195/2015 esclude espressamente un tale obbligo di comunicazione in capo al percettore di più pensioni, prevedendo l'eventuale facoltativa possibilità di presentare il Modello RED (cfr. Sez. Sicilia, sent. n. 1104/2021). Si aggiunga, sotto altro profilo, che non risulta comunque correttamente e tempestivamente avviata la procedura di invio dei provvedimenti di sospensione e revoca della prestazione, come stabilita dal citato art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008. Infatti, solo con nota dell'Inps del 12 marzo 2021 e non nei tempi e modi previsti dalla citata disciplina, risulta essere stata comunicata alla ricorrente la revoca della quota del trattamento pensionistico di reversibilità, oggetto di richiesta di indebito, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, emerge l'illegittimità della ripetizione dell'indebito stesso.

4. Da quanto sopra consegue l'irripetibilità del contestato indebito, con il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme già trattenute dall'Istituto, oltre accessori.

5. In considerazione della particolare complessità della questione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.03.2025 15:25:52
GMT+01:00